



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

12-1/2026 N.R. Proc. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr.ssa Maria Troisi	Giudice
Dr. Pasquale Velleca	Giudice del.

Letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex artt. 268 e ss. cc.ii. depositato in data 26.01.2026 da (C.F.), nato a il e residente in alla via ;

ritenuta la propria competenza;

considerato che dalla relazione del gestore della crisi dr.ssa Yaser Luca Elbasounysi evince che:

- il nucleo familiare della ricorrente è composto dal solo ricorrente;
- sul ricorrente grava una esposizione debitoria di complessivi euro 83.340,76, di cui euro 36.859,61 derivanti da tributi non pagati ed euro 32.632,57 derivanti da un mutuo chirografario
- il debitore non è titolare di beni immobili o mobili registrati e percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1.400,00;
- le spese mensili ammontano mediamente ad euro 980,00 mensili;
- il reddito mensile disponibile per la liquidazione è di euro 420,00 mensili;



- il piano di liquidazione prevede la messa a disposizione di complessivi euro 20.160,00 in favore dei creditori, ossia euro 5.040,00 l'anno (euro 420,00 al mese) per una durata di quattro anni dall'apertura della procedura.

Tenuto conto che il gestore della crisi ha attestato la veridicità dei dati esposti e l'assenza di atti in frode;

Udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

Tenuto conto che il compenso del liquidatore sarà liquidato dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 co. 3 cc.ii.);

Rilevato che, stante il disposto dell'art. 6 cc.ii., il compenso per le prestazioni rese dall'occ potrà ritenersi nella misura di legge spesa in prededuzione, mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o di un eventuale advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (cfr. Trib. Torino 3.8.2023);

ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura,

P.Q.M.

1. **dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F.), nato a e residente in () alla via ;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. **Luigi Bobbio**;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. dr. **Elbasouny Yaser Luca** (già gestore della crisi), Via E. Fermi, 2, San Marzano sul Sarno, Pec: elbasouny.luca@pec.odcecnocera.it,
4. **ordina** al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna ai terzi che** vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10 co. 3;
6. **ordina** al debitore il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza la ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita**;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né



acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell’esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. **determina**, valutate le osservazioni dell’OCC, in euro 980,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore, con conseguente obbligo di versare l’intero importo eccedente in favore della procedura con cadenza mensile per i successivi quattro anni;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l’apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
15. **raccomanda** all’OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 269, comma 3, CCII;
16. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggettodella liquidazione.

Così deciso in Nocera Inferiore, 03.02.2026

Il giudice est.
dr. Pasquale Velleca

Il Presidente
dr. Salvatore Di Lonardo

